

PATENTINO DEI FRIGORISTI

1. IL PERCORSO LEGISLATIVO

<p>Regolamento 842/2006 Certificazione delle imprese e del personale che opera su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti F Gas</p>	<p>Regolamento 517/2014 Certificazione delle imprese e del personale che opera su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore e del personale che opera su celle di autocarri e rimorchi frigoriferi, contenenti F Gas</p>
<p>Regolamento 303/2008 Requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra</p>	<p>Regolamento 2015/2067 I requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra</p>
<p>Regolamento 307/2008 i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d'aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra</p>	
<p>D.P.R 43/2012 Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.</p>	<p>D.P.R. 146/2018 Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.</p>

SPORTELLLO DEL FRIGORISTA TEMPISTICA OPERATIVA DEL D.P.R. 146/2018



1.1 CAMPO DI APPLICAZIONE: REFRIGERAZIONE, CONDIZIONAMENTO D'ARIA, CELLE DI AUTOCARRI E RIMORCHI FRIGORIFERI

	Persone	Persone (nuovo Decreto)
Attività	<ul style="list-style-type: none"> controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente e non contenuti in schiume, a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente; recupero di gas fluorurati a effetto serra; installazione; riparazione, manutenzione o assistenza; e. smantellamento 	Installazione, riparazione, controllo delle perdite, manutenzione, assistenza e smantellamento
Apparecchiature	apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse	celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra
Obblighi	<ul style="list-style-type: none"> Iscrizione al Registro F Gas Ottenimento di un certificato Sorveglianza del certificato con comunicazione dati attività di installazione, manutenzione, smantellamento, controllo perdite Banca Dati 	<ul style="list-style-type: none"> Iscrizione al Registro Iscrizione alla Banca Dati Mantenimento del certificato

2. LA CERTIFICAZIONE

2.1 OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE

Il D.P.R. 146/2018 recepisce il Regolamento europeo 517/2014 che, nell'ambito della politica europea di riduzione delle emissioni di gas effetto serra, obbliga la certificazione del personale che opera su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore e del personale che opera su celle di autocarri e rimorchi frigoriferi, contenenti F Gas.

2.2 OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO TELEMATICO NAZIONALE

Sussiste inoltre l'obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale F Gas per tutte le persone che svolgono le attività descritte sopra, se non sono già iscritte.

In forza del nuovo decreto devono iscriversi adesso al registro:

- Le persone che cominciano a svolgere le attività sopra indicate;
- Le imprese e le persone che operano esclusivamente su celle frigorifere di rimorchi e autocarri

3. CHI È GIÀ CERTIFICATO AI SENSI DEL D.P.R. 43/2012

Chi è già certificato non deve fare nulla se non mantenere in essere il certificato già acquisito con la sorveglianza annuale.

4. SORVEGLIANZA DEL CERTIFICATO (esame documentale)

Il certificato subisce, da parte dell'Organismo di Certificazione (CAB) una sorveglianza, nell'arco della sua durata, con scadenza annuale.

Entro 60 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza, l'Organismo di Certificazione trasmette un sollecito alla persona certificata per richiedere l'invio della seguente documentazione:

- Un documento emesso dalla banca Dati (art.16 DPR 146/2018) nel quale sia dimostrato che la persona fisica certificata abbia svolto, dalla precedente sorveglianza, interventi inerenti il campo di applicazione del certificato.

In attesa dell'attivazione della Banca Dati, la persona fisica certificata invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n.445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza, inerenti il campo di applicazione del certificato.

Nel caso in cui la persona fisica certificata non abbia effettuato interventi dalla precedente sorveglianza, il CAB manterrà comunque il certificato. Nella successiva sorveglianza, la persona fisica certificata dovrà fornire evidenza al CAB di avere effettuato almeno un intervento inerente il campo di applicazione del certificato;

- una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale la persona fisica certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, la persona fisica dovrà comunicare le modalità di gestione egli stessi;
- Conferma o aggiornamento dei dati di recapito della persona fisica certificata rispetto a quanto comunicato in fase di certificazione.

Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza, il CAB deve ricevere dalla persona fisica certificata, o tramite il proprio datore di lavoro, la documentazione di cui ai punti 1., 2. e 3. sopra riportati.

In assenza parziale o totale della documentazione prevista ai punti 1., 2. e 3., il CAB sospenderà la certificazione entro 10 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza annuale della sorveglianza.

Se entro 180 giorni successivi alla scadenza annuale per il mantenimento del certificato, la persona fisica non trasmette la documentazione prevista ai punti 1., 2. e 3., il CAB provvederà alla revoca del certificato. La persona fisica, prima di eseguire un nuovo intervento, dovrà effettuare un nuovo iter di certificazione (ripetizione dell'esame teorico e pratico).

Il CAB, in caso di esito positivo degli accertamenti, comunica alla persona fisica la sussistenza della certificazione.

5. RINNOVO DEL CERTIFICATO

Il certificato rilasciato alle persone fisiche ha una validità di 10 anni.

Il rinnovo della certificazione avviene tramite lo svolgimento di un nuovo esame con le stesse modalità descritte nel presente schema.

La persona fisica certificata, dovrà presentare una istanza di rinnovo entro 60 giorni antecedenti la scadenza del certificato, direttamente o tramite il proprio datore di lavoro.

6. REGISTRAZIONI

Entro 10 giorni lavorativi dalla data di delibera/riesame della documentazione relativa a rilascio, mantenimento sorveglianza (verifica con esito positivo), rinnovo, sospensione, revoca o trasferimento del certificato, il CAB deve inserire, nella sezione apposita del Registro telematico nazionale, l'esito degli accertamenti (sussistenza o meno della certificazione della persona fisica).

7. MANTENIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI GIA' EMESSE

- I certificati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati, fino alla loro naturale scadenza.
- I certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del Regolamento (CE) n. 303/2008 per svolgere le attività di installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore (RACHP) contenenti gas fluorurati a effetto serra, restano validi sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono conformi al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 esclusivamente per dette apparecchiature fisse.
- L'Organismo di Certificazione (CAB), alla prima sorveglianza utile, dovrà aggiornare il campo di applicazione del certificato ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 limitato alle apparecchiature RACHP (escluse le celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero), dandone comunicazione alla persona fisica certificata.
- Per i certificati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006 rimangono invariate le condizioni contrattuali rispetto cui sono stati emessi. Su richiesta della persona certificata o

del CAB, è possibile procedere all'aggiornamento contrattuale rispetto ai requisiti del presente schema.

8. ESTENSIONE DEI CERTIFICATI GIA' EMESSI

L'efficacia dei certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del Regolamento (CE) n. 303/2008 può essere estesa dal CAB anche alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, a condizione che la persona certificata presenti una dichiarazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale si attesti:

- di avere le competenze per svolgere tali attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;

- di non aver subito reclami e/o di aver gestito i reclami e/o ricorsi da parte di clienti e/o delle parti interessate sulla corretta esecuzione delle attività sulle suddette apparecchiature.

A seguito di decisione positiva relativa alla certificazione, il CAB emetterà il certificato, secondo quanto previsto al punto "Certificato", riportando la data di "emissione corrente" con invariate la data di rilascio e di scadenza. Il certificato, in ogni caso, non deve essere considerato come un nuovo certificato.